L.R. 9 agosto 1988, n. 15 (1).

Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria (2).

- (1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 13 agosto 1988, n. 35.
- (2) Si vedano la Circ. Ass. 21 ottobre 1988, n. 51/IX/P.I., la Circ. Ass. 29 marzo 1989, n. 22/1025 e la Circ. Ass. 30 giugno 1992, n. 21.

TITOLO I

Interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

Art. 1

Programmi di intervento.

- 1. È autorizzata la formulazione di un programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria, di cui alla *legge regionale 15 novembre 1982*, n. 130.
- 2. I programmi successivi al 1989 verranno formulati con le stesse modalità ed al loro finanziamento si provvederà con stanziamento di bilancio.
- 3. Le strutture e gli impianti, a servizio della scuola, da destinare ad attività sportive e/ o culturali, devono essere realizzati, su richiesta dell'ente obbligato, nelle misure idonee previste dalle federazioni competenti con sistemi modulari, al fine di consentire la normale attività sportiva o culturale.

Art. 2

Procedure per la programmazione.

- 1. I programmi di cui all'articolo 1 sono formulati sulla base delle indicazioni dei provveditori agli studi e delle richieste di comuni e province ed approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'Assemblea regionale in ordine alle ripartizioni territoriali della spesa ed ai criteri della programmazione. I provveditori forniscono le loro indicazioni sentiti i consigli scolastici provinciali.
- 2. I programmi sono approvati entro tre mesi dal parere di cui al comma 1.
- 3. I due terzi dei finanziamenti del primo programma successivo all'approvazione della presente legge sono destinati alla scuola dell'obbligo, ivi compresa la scuola materna, ed il rimanente terzo alla scuola secondaria superiore.

4. Nei programmi di intervento di cui all'articolo 1 particolare attenzione deve essere riservata ai comuni aventi scuole dislocate in più frazioni, a condizione che gli stessi realizzino edifici scolastici centralizzati, in grado di accogliere tutta la popolazione scolastica, al fine di riutilizzare i locali già esistenti nelle singole frazioni per servizi socio - culturali.								
5. I comuni devono dare precedenza alle opere di edilizia scolastica da realizzare nelle zone di espansione, di riordino urbanistico e di edilizia economica e popolare.								
Art. 3 Tempi di attuazione degli interventi.								
1. Gli enti obbligati affidano la progettazione delle opere entro trenta giorni dalla comunicazione dell'intervento programmato, approvano il progetto esecutivo nei successivi centottanta giorni e procedono all'affidamento entro sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.								
2. Qualora gli enti obbligati non osservino i tempi di cui al comma 1, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'Assessore regionale per gli enti locali dispone la nomina di un commissario ad acta con il compito di adottare tutti gli atti necessari fino alla completa realizzazione dell'opera.								
Art. 4 Coordinamento degli interventi.								
1. Gli enti che procedono al finanziamento o alla concessione di mutui o contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica e gli enti destinatari degli stessi, devono darne contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.								
Art. 5 Interventi urgenti.								
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, ha facoltà di ordinare, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essre differite per esigenze di sicurezza.								
2. Agli interventi predetti si applicano le disposizioni di cui all' <i>articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.</i>								

Art. 6

Contributi per manutenzione ordinaria.

Ι.	L'Amministrazione	regionale	concede	alle	1stituzioni	scolastiche	assegnazioni	annuali	non
su	periori a lire 10 mili	oni, per fa	r fronte a	all'ord	linaria man	utenzione d	egli edifici de	stinati ad	uso
de	lla scuola pubblica de	ell'obbligo	e materna	ι.					

2. La somma di cui al comma 1 va iscritta nel bilancio del consiglio di circolo o di istituto.
2. La somma di cui ai comma 1 va iscritta nei onancio dei consigno di circoto o di istituto.
Art. 7 ⁽³⁾
Disciplina dei rapporti tra province e comuni.
1. Per effetto dell' <i>articolo 13, comma primo, lettera b, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9,</i> si devono intendere caducati nella Regione siciliana tutti gli atti che avevano posto a carico dei comuni oneri rientranti nella previsione della disposizione citata.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le province regionali disciplineranno i loro rapporti in ordine all'uso e al trasferimento degli edifici di proprietà comunale adibiti a sede di istituto di istruzione media di secondo grado, nonché delle attrezzature ed arredi.
(3) Si vedano Circ. Ass. 4 novembre 1988, n. 12, Circ. Ass. 29 aprile 1989, n. 6 e Circ. Ass. 7 gennaio 1989, n. 1.
Art. 8 Adeguamento a norme anti - infortunistiche.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici alla vigente normativa anti - infortunistica.

Art. 9

Riserva di somme per opere artistiche.

1. Una somma compresa tra il 2 e il 3 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori a base d' asta per la realizzazione di nuove opere è destinata alla esecuzione di opere artistiche.

Art. 10

Integrazioni finanziarie.

- 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad integrare i mutui concessi da parte della Cassa depositi e prestiti per le finalità previste dalle lettere a e b dell'articolo 11 del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488.
- 2. All'integrazione si provvederà con finanziamento, a favorere degli enti obbligati, fino alla concorrenza della differenza fra l'ammontare del mutuo concesso per ogni singolo intervento e l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera.

3. L'integrazione potrà essere concessa anche in corso d'opera al fine di assicurare la realizzazio della stessa nella consistenza programmata.								
Art. 11 Integrazione fondo di accantonamento.								

1. È autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 5.000 milioni per l'incremento d	del fondo
di accantonamento previsto dal quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 n	iovembre
1982, n. 130, e destinato alle opere già finanziate con la predetta legge.	

Art. 12

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle opere da realizzarsi ai sensi della legge 9 agosto
1986, n. 488, competono, nei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, all'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si avvale, per i profili
tecnici, dell'Ispettorato tecnico regionale.

Art. 13

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le norme di cui alla *legge regionale 15 novembre 1982, n. 130*, in quanto compatibili.

TITOLO II

Interventi nel settore dell'edilizia universitaria.

Art. 14

Programmi di interventi.

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi compresi in organici programmi di edilizia riguardanti le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo e l'Istituto universitario di Magistero di Catania.
- 2. Gli interventi sono diretti alla costruzione, allo ampliamento, al completamento, all'acquisto, al riattamento e alle opere di manutenzione straordinaria degli edifici permanentemente destinati ad uso delle attività delle Università stesse e delle Opere universitarie.
- 3. Tra gli oneri per la realizzazione degli interventi programmati sono comprese le spese relative alla acquisizione delle aree, nonché, entro i limiti del 10 per cento del costo totale dell'opera, le spese necessarie alle eventuali opere di urbanizzazione esterne ai comparti universitari.
- 4. Gli interventi programmati sono diretti anche alla dotazione di attrezzature e di arredamenti.

iamenti previsti	i e destinato	alla	realizzazione	d1	ımpıantı	sportivi	al
versitaria e del t	erritorio.						
	1	namenti previsti e destinato versitaria e del territorio.	1	1	1	1	namenti previsti e destinato alla realizzazione di impianti sportivi versitaria e del territorio.

Art. 15

Procedure per la programmazione.

1. I programmi d	i cui al	l'artic	olo 14 veng	gone	o form	ulati sulla	scorta	delle ind	icazioni dei	consigli	di
amministrazione	degli	enti	interessati	e	sono	approvati	dalla	Giunta	regionale,	sentita	la
Commissione leg	islativa	per l	a pubblica i	stru	ızione	dell'Assem	blea re	egionale.			
							_				

Art. 16

Contributi per la manutenzione.

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, nonché all'Istituto universitario di Magistero di Catania e alle corrispondenti Opere universitarie, un contributo per concorrere alle spese per la manutenzione degli edfici permanentemente destinati ad attività istituzionali delle stesse.
- 2. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di esercitare la vigilanza amministrativa e tecnica sulla utilizzazione del contributo.

TITOLO III

Norme comuni.

Art. 17

Esercizio delle competenze.

- 1. Tutte le competenze attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge sono esercitate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
- 2. Per l'espletamento delle competenze nel settore del coordinamento, della programmazione e dell'esecuzione, nonché della vigilanza e del controllo degli interventi è utilizzato personale tecnico assegnato, o da assegnare, in posizione di comando a tempo indeterminato presso il servizio dell'edilizia scolastica ed universitaria.

Art. 18

Affidamento ed esecuzione delle opere.

- 1. L'affidamento e l'esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici.
- 2. Nei limiti di cui all'*articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21*, la nomina del collaudatore compete all'Amministrazione regionale, anche per le opere incluse nei programmi a contributo o nei programmi comunque formulati dalla stessa Amministrazione regionale.
- 3. La programmazione della quota di riserva di cui all'*articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86*, relativamente all'edilizia scolastica, è attribuita all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 19

Abbattimento barriere architettoniche (4).

- 1. Nella Regione siciliana, al fine di favorire e promuovere l'inserimento e l'integrazione dei cittadini in condizioni di permanente disabilità fisica e sensoriale nella vita sociale e di relazione, i progetti di edilizia scolastica ed universitaria non saranno ammessi a finanziamento se non conformi alle prescrizioni sulla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. La conformità deve risultare da apposita dichiarazione dell'organo tecnico competente a rendere il parere sul progetto, senza la quale non potrà essere emesso il relativo decreto.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
(4) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla <i>Circ.Ass. 5 luglio 2002, n. 14</i> .
Art. 20 Acquisto di edifici monumentali.
1. Possono utilizzare le procedure di cui all' <i>articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80</i> , relativa all'acquisto di edifici monumentali, oltre che gli enti locali, anche le Università e le Opere universitarie dell'Isola.
2. Tali edifici dovranno essere destinati rispettivamente:
ad attività scolastiche negli istituti di secondo grado, per gli enti locali; a sede di istituti, per università; ad attività culturali, per le opere universitarie.
3. Agli enti di cui sopra possono essere concessi contributi del 95 per cento per il restauro e per le attrezzature necessarie a rendere funzionali gli edifici acquisiti.
Art. 21 Dichiarazione di pubblica utilità.
1. Ai soli fini dei procedimenti espropriativi, tutte le opere incluse nei programmi di edilizia scolastica ed universitaria formulati in esecuzione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
Art. 22 Contributi su interessi per mutui in favore delle Università.
1. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria - ospedaliera di cui all' <i>articolo 39 della legge 21 dicembre 1978</i> , <i>n. 843</i> , eseguiti ed ammessi in precedenza al contributo dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 1988, il limite trentacinquennale d'impegno di lire 9.700 milioni destinato alle Università di Palermo, Messina e Catania ⁽⁵⁾ , rispettivamente per lire 6.050 milioni, lire 2.550 milioni e lire 1.100 milioni.

(5) L'*art. 34 della legge regionale 1 febbraio 1989, n. 3* ha sostituito le parole "Università di Palermo, Catania e Messina" con le seguenti: "Università di Palermo, Messina e Catania".

Art. 23 *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 1988 - 89, la spesa complessiva di lire 214.700 milioni, così suddivisa: (in milioni di lire)

Art. 1.	(Programma di intervento dell'edilizia scolastica)									
			1989							
Art. 5.	(Interventi urgenti)								
	1988	3.000	1989	3.000						
Art. 6.	Contributi per mar	Contributi per manutenzione ordinaria)								
	1988	5.000	1989	10.000						
Art. 8.	(Adeguamento a n	orme anti-i	nfortunistiche))						
	1988	4.000	1989	4.000						
Art. 10.	(Integrazioni finan	ziarie)								
	1988	5.300	1989	1.500						
Art. 11.	(Integrazione fond	o di accant	onamento)							
	1988	5.000								
Art. 14.	(Programmi di inte	erventi dell'	edilizia univer	sitaria)						
			1989	20.000						
Art. 16.	(Contributi per ma	nutenzione	universitaria)							
	1988	5.000	1989	5.000						
Art. 19.	(Abbattimento bar	riere archite	ettoniche)							
	1988	3.000	1989	3.000						
Art. 20.	(Acquisto edifici n	nonumental	li)							
			1989	5.000						
Art. 22.	(Contributi su interessi per mutui in favore delle									
	Università)									
	1988									
Totale	1988	400.000	1989	174.700						

- 2. Gli oneri di lire 214.700 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 05.00 Progetto strategico «E»: Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.
- 3. All'onere di lire 40.000 milioni ricadente nello esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 5.000 milioni di cui all'articolo 6, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 35.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
- 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti di spesa, con esclusione di quelli di cui agli articoli 11 e 22, saranno iscritti in bilancio a norma dell'*articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*.

Art. 24

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.